
LA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

VADEMECUM PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO





CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie contrattuali, compresi i contratti a progetto, i lavoratori subordinati ed autonomi ed i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

ALCUNE DEFINIZIONI

- **LAVORATORE:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale.
- **DATORE DI LAVORO:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **MEDICO COMPETENTE (MC):** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al Decreto 81/2008.
- **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

OBBLIGHI RELATIVI AI COMPONENTI DELLE IMPRESE FAMILIARI

I componenti dell'impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti hanno i seguenti **obblighi**:

1. Utilizzare **attrezzature di lavoro a norma**.
2. Munirsi di **dispositivi di protezione individuale** (in base alle attività: guanti, scarpe, maschere, tuta, etc...).
3. Munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono **attività in regime di appalto o subappalto**.
4. Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, **partecipare ai corsi di formazione per gli operatori di attrezzature** considerate pericolose, quali:
 - piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
 - gru a torre
 - gru mobile
 - gru per autocarro
 - carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi)
 - trattori agricoli o forestali
 - macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
 - altre attrezzature previste dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012



I componenti dell'impresa familiare (art. 230-bis del c.c.), i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti hanno **facoltà** di:

1. **Beneficiare della sorveglianza sanitaria**
2. **Partecipare a corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, fermi restando obblighi previsti da norme speciali (vedi obbligo formazione operatori attrezzature).

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1 - IL DATORE DI LAVORO HA L'OBBLIGO DI VALUTARE TUTTI I RISCHI PRESENTI IN AZIENDA MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI UN DOCUMENTO DEFINITO **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)**

Tale documento deve :

- Avere una data certa (pec o firma di tutti i soggetti del Sistema di prevenzione e protezione);
- Essere elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività;
- Essere aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo, o dell'organizzazione del lavoro, o a seguito di infortuni, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. L'aggiornamento deve essere formalizzato nel documento entro 30 giorni;
- Può essere tenuto su supporto informatico;
- Deve essere consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), se ne fa richiesta e può da lui essere consultato esclusivamente in azienda;



Il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con lavoratori.

2 - NOMINA DEL DATORE DI LAVORO E **DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) E DEGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI**



Il datore di lavoro deve istituire un gruppo di persone con compiti specifici che si occupano della sicurezza aziendale. Questo gruppo denominato **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)** è costituito da: RSPP, addetti al Primo Soccorso, addetti alla Prevenzione Incendio, Rappresentante dei Lavoratori (RLS) e Medico Competente (MC).

Nelle aziende agricole fino a 30 lavoratori il datore di lavoro può assumere direttamente l'incarico di RSPP, previo apposito corso di formazione.

CORSO RSPP

DURATA:32 ORE

VALIDITA': 5 ANNI

DURATA AGGIORNAMENTO: 10 ORE



3 - FORNIRE AI LAVORATORI **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)** IN BASE ALLA MANSIONE SVOLTA

I dispositivi vanno consegnati all'atto dell'assunzione, sia in caso di variazioni dell'utilizzo di macchinari, attrezzature, prodotti chimici, ed usura degli stessi ed il costo è a carico del datore di lavoro.

La consegna dei dispositivi va formalizzata con la descrizione del dispositivo fornito, la data di consegna e restituzione e la firma del lavoratore.

4 - **ADEGUARE GLI AMBIENTI DI LAVORO ALLA NORMATIVA VIGENTE (IMPIANTO ELETTRICO E MESSA A TERRA CON DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ)**

5- **PROVVEDERE A METTERE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ATTREZZATURE ED IMPIANTI CONFORMI AI REQUISITI DI SICUREZZA VIGENTI**

6 - **PROVVEDERE ALLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI IN BASE AI RISCHI INDIVIDUATI**

In particolare vanno formati:

- **Gli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso**, devono svolgere appositi corsi di formazione con rilascio di attestato. Nelle imprese *fino a 5 lavoratori*, che non siano classificati a rischio di incidente rilevante, il datore di lavoro può svolgere tali compiti. Gli attestati dei corsi devono essere conservati in azienda.

Il datore di lavoro può svolgere direttamente l'incarico di addetto alle emergenze antincendio e primo soccorso, previo apposito corso di formazione.



CORSO ADDETTO ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO (RISCHIO MEDIO)

DURATA:8 ORE

CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO

DURATA:12-16 ORE

VALIDITA': 3 ANNI

DURATA AGGIORNAMENTO: 4-6 ORE

- Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata **informazione e formazione**.

I **lavoratori che svolgano più di 50 giornate lavorative**, anche non continuative, nell'arco dell'anno solare, ed i **lavoratori addetti all'utilizzo di attrezzature** (indipendentemente dalle giornate lavorate) devono ricevere la **formazione** in accordo con i programmi stabiliti dalla **Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011**.

CORSO FORMAZIONE GENERALE

DURATA: 4 ORE

CORSO FORMAZIONE SPECIFICA PER ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO (AGRICOLTURA)

DURATA: 8 ORE

VALIDITA': 5 ANNI

DURATA AGGIORNAMENTO: 6 ORE

Nel caso di **lavoratori stagionali** presenti in azienda per un numero di giornate non superiore alle cinquanta (nell'arco dell'anno) e **limitatamente a lavorazioni generiche non richiedenti requisiti professionali specifici**, la formazione e l'informazione può essere soddisfatta mediante **consegna al lavoratore di appositi documenti**.

Ai lavoratori provenienti da altri Paesi devono essere garantiti documenti formativi scritti nella propria lingua.

- L'uso delle attrezzature previste nell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, deve avvenire previa la **partecipare ai corsi di formazione**.

Le attrezzature considerate **pericolose** sono:

1. piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
2. gru a torre
3. gru mobile
4. gru per autocarro
5. carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
6. trattori agricoli o forestali
7. macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale cariatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
8. altre attrezzature previste dall'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.



7 – IL DATORE DI LAVORO, DEVE NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE (MEDICO SPECIALIZZATO IN MEDICINA DEL LAVORO) E RICHIEDERE UNA PERIZIA SULLA NECESSITÀ O MENO DI SOTTOPORRE IL PERSONALE DIPENDENTE A SORVEGLIANZA SANITARIA

Limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali, ciascuno dei quali non superiori le 50 giornate lavorative, sono state date disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria.

Per conoscere tali semplificazioni si invita a contattare i tecnici in materia di salute e sicurezza di Confagricoltura.

8 – NOMINARE IL **RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)**.

È fondamentale informare i lavoratori della possibilità di eleggere il loro RLS . I lavoratori dovranno quindi riunirsi in assemblea (riunione) e dovranno redigere un verbale con il quale possono decidere se designare quale RLS uno di loro, oppure se non nominarlo e ricorrere così alla nomina del RLS territoriale.

9 – DENUNCIARE GLI **INFORTUNI**

- Comunicare all'INAIL gli infortuni superiori a 3 giorni (a fini assicurativi);
- In caso di infortunio che comporta la morte o il pericolo di morte, deve essere inviata comunicazione formale entro 24 ore.



10 – **CONTRATTO D'APPALTO D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE**

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, fornisce informazioni circa i rischi presenti e redige un **documento di valutazione dei rischi da interferenza** definito **DUVRI**.

Il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini/giorno , purché essi non comportino rischi derivanti dalla particolari (esempio cadute dall'alto, rischio seppellimento, rischio chimico, rischio biologico,ecc...)

Tale documentazione è da scambiare, ad esempio, con i terzisti che effettuano trattamenti fitosanitari, in quanto espongono i lavoratori a rischio chimico.

OBBLIGHI, AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22/02/2012, DI
FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DI ATTREZZATURE CONSIDERATE
PERICOLOSE

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE <i>ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015</i>	Corso di formazione (8 ore)	Corso di aggiornamento (4 ore)
NON sono addetti alla conduzione delle attrezzature e NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Corso prima dell'utilizzo	Entro 5 anni dall'avvenuta formazione
Sono GIA' addetti alla conduzione delle attrezzature, ma NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Entro il 31 dicembre 2017	Entro 5 anni dall'avvenuta formazione
Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata almeno pari a 2 anni		Entro il 13 marzo 2017
Hanno un formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (corso di durata inferiore, ma composto da modulo giuridico, tecnico e pratico e da una verifica finale di apprendimento)		Entro il 31 dicembre 2017
Hanno un formazione pregressa non equiparabile a quella prevista dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (corso di durata inferiore, senza una verifica finale di apprendimento)		Con verifica di apprendimento entro il 31 dicembre 2017
Hanno un formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (corso di durata non inferiore, composto da modulo giuridico, tecnico e pratico e da una verifica finale di apprendimento)		Entro il 31 dicembre 2020

Attrezzatura	Corso	Modulo teorico (ore)	Modulo pratico (ore)	Totale (ore)
Piattaforma di lavoro elevabile(PLE)	PLE con stabilizzatori	4	4	8
	PLE con stabilizzatori		4	8
	entrambe		6	10
Gru per autocarro		4	8	12
Gru a torre	Gru a rotazione in basso	8	4	12
	Gru a rotazione in altro		4	12
	entrambi		6	14
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo	Carrelli industriali semoventi	8	4	12
	Carrelli a braccio telescopico e rotativo		4	12
	entrambi		8	16
Trattori agricoli o forestali	Trattori a ruote	3	5	8
	Trattori a cingoli		5	8
	entrambi		10	13
Macchine movimento terra	Escavatori idraulici	4	6	10
	Escavatori a fune		6	10
	Caricatori frontali		6	10
	terne		6	10
	Autoribaltabili a cingoli		6	10
	Escavatori idraulici, caricatori frontali, terne		12	16
Pompe per calcestruzzo		7	7	14

PER INFORMAZIONI

Confagricoltura offre ai soci consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

I soci possono rivolgersi per la partecipazione a corsi, per quesiti in merito agli obblighi normativi, a seguito di visite degli organi di sorveglianza.

Al fine di rendere il servizio più efficace e sempre più vicino alle esigenze delle aziende, si chiede di **compilare la scheda allegata e consegnarla agli uffici di zona.**

Il tecnico di riferimento vi contatterà in seguito per fornire le necessarie informazioni rispetto alla vostra azienda.

CONFAGRICOLTURA BELLUNO

Via Vittorio Veneto 214

32100 Belluno (BL)

Referente: dott. Alessandro Massimo

tel: 0422 954611

e-mail: ambientesicurezza@confagricolturabelluno.it

CONFAGRICOLTURA PADOVA

Strada Battaglia 71/c

35020 Albignasego (Pd)

Referente: Dott.For. Giorgia Zane

tel: 049.8223566

e-mail: sicurezzalavoro@unioneagricoltoripd.it

CONFAGRICOLTURA ROVIGO

Piazza Duomo 2

45100 Rovigo (Ro)

Referente: Geom. Michele Cicchella

tel. 0425,204427

e-mail: economico@agriro.eu

CONFAGRICOLTURA TREVISO

Via Feltrina, 56/B , loc. Castagnole

31038 Paese (TV)

Referente: Dott. Alessandro Massimo

Tel: 0422 954611 - 0422 410135

e-mail: ambientesicurezza@confagricolturatreviso.it

CONFAGRICOLTURA VENEZIA

Via C. Monteverdi, 15

30174 Venezia Mestre (Ve) Tel.:041 980000

Referente: Dr.Agr. Gianni Enrico Lupo

TEL. 041 980000

CELL. 335 6679408

e- mail: giannienrico.lupo@virgilio.it

CONFAGRICOLTURA VERONA

Via Sommacampagna 63 D/E

37137 Verona (Vr)

Referente: Dott. Davide Beretta

tel: 045.8628826

e-mail: sicurezza@agricoltoriverona.it

CONFAGRICOLTURA VICENZA

Via Vecchia Ferriera 5

36100 Vicenza (VI)

Referente: Dott. Antonio Mariga

tel: 0444 288588

e-mail: a.mariga@agricoltori.com

**IMPRESE FAMILIARI, LAVORATORI AUTONOMI, COLTIVATORI DIRETTI E SOCI DELLE SOCIETA' SEMPLICI AGRICOLE**

Denominazione azienda			
CUAA O CF		P.IVA	
Persona di riferimento		Tel.	
Orientamento produttivo			

Presenza di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

Trattori agricoli o forestali (gommati o cingolati)	SI	NO
Piattaforme di lavoro mobili elevabili	SI	NO
Gru a torre	SI	NO
Gru mobile	SI	NO
Gru per autocarro	SI	NO
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (muletti)	SI	NO
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (sollevatori telescopici)	SI	NO
Escavatori idraulici con massa operativa superiore ai 6000 Kg	SI	NO
Pale caricatori frontali con massa operativa superiore ai 4500 Kg	SI	NO
Terne	SI	NO

Presenza di attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	SI	NO
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	SI	NO
Ponti sospesi e relativi argani	SI	NO
Carrelli semoventi a braccio telescopico	SI	NO
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni (DAL 2002)	SI	NO

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni (PRIMA DEL 2002)	SI	NO
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	SI	NO
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	SI	NO
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	SI	NO
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	SI	NO
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	SI	NO
Carri raccogli frutta	SI	NO
Botti spandiliquame	SI	NO
Presenza di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco		
Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi	SI	NO
Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi	SI	NO
Attività 4.6.C : Depositi gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL)	SI	NO
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile. (indicare la capacità esatta in litri: _____)	SI	NO
Attività 13.2.B : Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato.	SI	NO
Attività 13.3.C : Distributori fissi carburanti liquidi infiammabili e combustibili per autotrazione, di tipo commerciale o privato	SI	NO
Attività 13.4.C : Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).	SI	NO



AZIENDE CON LAVORATORI

Denominazione azienda			
CUAA O CF		P.IVA	
Persona di riferimento		Tel.	
Ufficio di Zona			
Orientamento produttivo			

Numero di dipendenti	Tipologia di contratto
	Voucher
	Tempo indeterminato
	Tempo determinato

	SI	NO	Nominativo
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)			
Nomina dell'addetto al Primo Soccorso			
Nomina dell'addetto alla Prevenzione Incendi			
Nomina del Medico competente			

Presenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)	SI	NO
--	----	----

Presenza di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori

Trattori agricoli o forestali (gommati o cingolati)	SI	NO
Piattaforme di lavoro mobili elevabili	SI	NO
Gru a torre	SI	NO
Gru mobile	SI	NO
Gru per autocarro	SI	NO
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (muletti)	SI	NO
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (sollevatori telescopici)	SI	NO
Escavatori idraulici con massa operativa superiore ai 6000 Kg	SI	NO
Pale caricatori frontali con massa operativa superiore ai 4500 Kg	SI	NO
Terne	SI	NO

Presenza di attrezzature di lavoro soggette a verifiche periodiche

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	SI	NO
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	SI	NO
Ponti sospesi e relativi argani	SI	NO
Carrelli semoventi a braccio telescopico	SI	NO
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni (DAL 2002)	SI	NO
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni (PRIMA DEL 2002)	SI	NO
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni	SI	NO
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	SI	NO
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)	SI	NO

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.		
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	SI	NO
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	SI	NO
Carri raccogli frutta	SI	NO
Botti spandilquame	SI	NO

Presenza di impianti soggetti a verifiche periodiche

Impianti di messa a terra solo se installati in ambienti di lavoro per i quali si configuri un'attività lavorativa cui sia applicabile il D.Lgs. 81/2008	SI	NO
Impianti di protezione da scariche atmosferiche solo se installati in ambienti di lavoro per i quali si configuri un'attività lavorativa cui sia applicabile il D.Lgs. 81/2008	SI	NO
Installazioni elettriche in luoghi pericolosi (a rischio esplosione) solo se installati in ambienti di lavoro per i quali si configuri un'attività lavorativa cui sia applicabile il D.Lgs. 81/2008	SI	NO

Presenza di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco

Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi	SI	NO
Depositi di di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi	SI	NO
Attività 4.6.C : Depositi gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL)	SI	NO
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile. (indicare la capacità esatta in litri: _____)	SI	NO
Attività 13.2.B : Distributori fissi carburanti liquidi (combustibili) per autotrazione, di tipo commerciale o privato.	SI	NO
Attività 13.3.C : Distributori fissi carburanti liquidi infiammabili e combustibili per autotrazione, di tipo commerciale o privato	SI	NO
Attività 13.4.C : Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).	SI	NO

Pubblicazione a cura di:
Confagricoltura Veneto

Via Claudio Monteverdi, 15 - Venezia Mestre
Tel. 041 987400 - fedvenet@confagricoltura.it

Comitato di redazione:
Dott.For. Giorgia Zane
Dott. Davide Beretta
Impaginazione: Dr.ssa Clarissa Gulotta